



A.T.A.M S.p.a
Loc. Case Nuove
di Ceciliano,49/5
52100 Arezzo

Tel. 0575 984520 - Fax 0575 381012
e-mail: atam@atamarezzo.it
PEC: atam@pec.atamarezzo.it
www.atamarezzo.it

prot: 156

data: 16 luglio 2019

Spett.li

OPERATORI ECONOMICI

oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE ATAM SpA, UFFICIO PARCHEGGIO “EDEN”, PARCHEGGI MULTIPIANO “SAN DONATO” E “MECENATE” E SCALE MOBILI.

PROCEDURA RISERVATA AI SENSI DELL’ART. 112 D. LGS. 50/2016

CIG: 79688685E7

1) INFORMAZIONI GENERALI

Premesso che con determina del 22.05.2019, l’Amministratore Unico di ATAM SpA ha deliberato di procedere con l’affidamento del servizio di pulizia della sede ATAM SpA, ufficio parcheggio “EDEN”, parcheggi multipiano “SAN DONATO” e “MECENATE” e scale mobili mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/16 e smi, riservata ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate ai sensi dell’art. 112 D. Lgs. 50/2016 e smi;

Visto l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), oltre che nel sito della Stazione Appaltante e presso l’Osservatorio Regionale, in data 29.05.19 per 15 giorni consecutivi;

Con la presente, a seguito della Vs. manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura, si richiede la presentazione di un’offerta per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto, come descritte in dettaglio nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Luogo di esecuzione dei lavori: Arezzo codice NUTS ITE18.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Responsabile Area Amministrativa Rag. Paolo Scicolone tel. 0575/984520 e-mail paolo.scicolone@atamarezzo.it

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice composto da relazione tecnico-illustrativa, prospetto economico e capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- Lettera d’invito/disciplinare di gara;
- DUVRI.

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (**START**) accessibile all’indirizzo internet <https://start.toscana.it>.

3) SVOLGIMENTO TELEMATICO DELLA GARA, COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

3.1 CARATTERISTICHE DELLA GARA TELEMATICA

La procedura negoziata si svolgerà interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice: la documentazione richiesta e l'offerta economica dovranno essere inviate dai concorrenti e ricevute da ATAM SpA esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) accessibile all'indirizzo internet <https://start.toscana.it>

Non è consentito l'invio della documentazione di gara con altre modalità.

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito, dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R "Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)" e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione "Progetto".

3.2 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara d'appalto, entro e non oltre il **13 AGOSTO 2019, ore 12:00:00** gli operatori economici interessati devono identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it> ed inserire la documentazione richiesta.

3.3 MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare alla procedura, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it> ed inserire la documentazione richiesta.

Per identificarsi, i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID), a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante, e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 081 0084010, o all'indirizzo di posta elettronica: Start.OE@PA.i-faber.com

3.4 COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle di cui agli artt. 29 e 76 del D.Lgs 50/2016, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". ATAM SpA non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte di ATAM, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione "**Comunicazioni dell'Amministrazione**" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita



l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

3.5 RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "**Richiesta chiarimenti**", nella pagina di dettaglio della presente gara.

Attraverso lo stesso mezzo ATAM SpA provvederà a fornire le risposte.

Le suddette richieste potranno essere formulate fino a **8 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; le risposte alle richieste presentate in tempo utile, verranno fornite non più tardi di **5 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o inviati con modalità diverse.

4) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'appalto è il servizio di pulizia della sede ATAM SpA, ufficio parcheggio "EDEN", parcheggi multipiano "SAN DONATO" e "MECENATE" e scale mobili. La descrizione dell'oggetto dell'appalto è dettagliatamente specificata nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

L'appalto, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del Codice, è costituito da un lotto unico, in quanto per la tipologia di servizi non può essere convenientemente divisa in lotti.

L'importo a base di gara è stato determinato in base ai parametri dettagliati nella Relazione Tecnica e Quadro Economico e risulta essere così articolato:

Importo a base di gara per due anni	120.135,80
Importo eventuale rinnovo per un anno	60.067,90
Importo proroga tecnica	20.022,64
Costi della sicurezza	5.758,40
Importo complessivo appalto	205.984,74

L'importo a base di gara è di € **120.135,80** oltre oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad € 3.455,04 **non soggetti a ribasso**, oltre Iva.

L'appalto è finanziato con risorse proprie della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **97.232,38** calcolati sulla base dei seguenti elementi: COSTO MEDIO ORARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI RESO NOTO CON D.M. DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 13/02/2014.



5) DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 2 ANNI, decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 1 ANNO, per un importo di € 60.067,90, oltre oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad € 1.727,52, oltre Iva. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Il valore stimato della suddetta proroga, per un periodo di 4 mesi, è di € 20.022,64 oltre oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad € 575,84 oltre Iva.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 205.984,74 al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

6) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

6.1 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e

- soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 110 comma 5 del Codice, l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Tuttavia l'impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell'art. 110 del Codice. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art 45 del Codice in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l'impresa ausiliaria (qualora si ricorra all'avvalimento ex art. 89) non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 7 del Codice.

Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 110 comma 4 del Codice.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale possono concorrere alle condizioni previste nell'art. 110, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti).

6.2 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), reso disponibile dalla Stazione Appaltante sulla piattaforma START.

Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5 lett. f-bis), f-ter), c-bis), c-ter), c-quater) così come da modifica apportata al Codice dal D.lgs. 56/2017, dovrà essere dichiarato all'interno del Modello "Dichiarazioni integrative al DGUE", reso disponibile dalla Stazione Appaltante tra la documentazione di gara.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

6.3 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a. iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- b. (in caso di cooperative) iscrizione all'Albo delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura delle Camere di Commercio e se cooperative sociali iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali ex art. 9 L. 381/91;

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro comprova il possesso del requisito di idoneità professionale secondo le modalità di cui all'art. 83, comma 3, del Codice.

6.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- **aver conseguito negli ultimi due esercizi (2017/2018) un fatturato medio annuo (al netto dell'Iva) specifico per servizi di pulizie civili e/o industriali pari almeno pari ad € 117.702,10;**

La comprova del requisito è fornita mediante:

- copie dei contratti stipulati e i dei relativi mandati di pagamento.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado

di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- ***aver eseguito nell'ultimo biennio 2017/2018 almeno n. 2 (due) servizi di pulizie civili e/o industriali di importo almeno pari ad € 117.702,10 ciascuno.***

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dalla stazione appaltante o dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

6.3.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al **punto 6.3.1** deve essere posseduto da:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In caso di RTI i requisiti di cui al punto 6.3.2 e 6.3.3 devono essere soddisfatti nella misura non inferiore al 60% dalla capogruppo e la restante percentuale, cumulativamente dalle ditte mandanti, ciascuna delle quali in misura non inferiore al 20% di quanto richiesto.

6.3.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al **punto 6.3.1** deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa contenente le dichiarazioni di cui al punto 14.3 preferibilmente utilizzando l'**Allegato 4 – SCHEDE AVVALIMENTO ART. 89**.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8) SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2%** del prezzo base dell'appalto e pertanto pari ad **€ 2.472,00** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso UBI BANCA IBAN: IT 59 V 03111 14100 000000040280;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le

imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10) SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso il parcheggio multipiano San Donato è **obbligatorio** tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal 30 LUGLIO al 2 AGOSTO 2019.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a atam.appalti@pec.atamarezzo.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata **entro le ore 13.00 del giorno 26 LUGLIO 2019.**

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti, tramite PEC, con almeno 2 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 6) lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**,

aggregazione di imprese di rete di cui al punto 6) lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 20,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

busta A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA a corredo dell'offerta, di cui al successivo punto 14;

busta B) OFFERTA TECNICA, di cui al successivo punto 15;

busta C) OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto 16;

12) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla gara d'appalto gli operatori economici interessati devono identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it> ed inserire entro il termine indicato al punto 3.2. redatta in lingua italiana, la seguente documentazione:

Le offerte tardive, ossia non inviate attraverso il sistema START entro il suddetto termine perentorio, sono da ritenersi **escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

➤ ATTENZIONE - INSERIMENTO DEI DOCUMENTI SU START PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

- la presentazione delle offerte per mezzo di START è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione;

- è possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata; una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella lettera d'invito/disciplinare, presentare una nuova offerta;
- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio;
- la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB;
- nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on-line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on-line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica: alla domanda di partecipazione, all'offerta tecnica quantitativa e all'offerta economica;
- il concorrente può rinominare i documenti generati da START ("Domanda di partecipazione" e "Offerta Economica"), una volta scaricati sul proprio computer prima di essere reinseriti a sistema.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione Appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso la domanda di partecipazione, il DGUE, ogni dichiarazione ad essi complementare, l'offerta tecnica, i documenti costituenti l'offerta economica **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ai di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14) CONTENUTO DELLA BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo di cui ai successivi punti, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione reca la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, deve:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario Operatori Economici cliccando su "Modifica";
- **Generare** il documento "domanda di partecipazione" accedendo alla Gestione della

documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;

- **Scaricare** sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **Inserire** nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di **tutti i soggetti che ricoprono le cariche** di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice **o dei soggetti cessati, che abbiano ricoperto** suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente procedura di gara, in particolare:

- in caso di **impresa individuale**: titolare e direttore tecnico,
- in caso di **società in nome collettivo**: socio e direttore tecnico,
- in caso di **società in accomandita semplice**: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di **altri tipo di società o consorzio**: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che in caso di due soli soci, in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Le dichiarazioni ulteriori presenti sulla domanda di partecipazione *on-line*, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sono:

- l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara o, in assenza dello stesso, nella Lettera d’invito a gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato descrittivo e prestazionale e nei suoi eventuali allegati e nello schema di contratto nell’eventuale patto di integrità. *(La sottoscrizione della presente dichiarazione, come formulata con un’espressione standardizzata nel form on-line della “Domanda di partecipazione”, deve comunque intendersi riferita a tutta la documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante e posta a base di gara);*
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante.
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.

L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella *home page*.

In caso di sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di un procuratore, il concorrente allega copia conforme all’originale della procura, oppure la visura camerale del concorrente, nel caso in



cui dalla stessa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

CONSORZI ART. 45 C. 2, lettere b) o c)

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lettera b) o lettera c) del Codice deve:

- **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione";
- **firmare digitalmente** la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, aggregazione di imprese di rete)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata) secondo le seguenti modalità:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione";

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario Operatori Economici della piattaforma START; di conseguenza **ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario Operatori Economici** della predetta piattaforma.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei PDF "*domanda di partecipazione*" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella *home page*;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione e la categoria delle lavorazioni e dei servizi che saranno eseguiti;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara **in raggruppamento temporaneo, reti di impresa, consorzio ordinario di concorrenti GIÀ COSTITUITI** deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, **nell'apposito spazio**, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **anche la documentazione a corredo di cui al successivo punto 14.4.2.**

14.2 IMPOSTA DI BOLLO

La **domanda di partecipazione è soggetta all'imposta di bollo** ai sensi del DPR 642/1972. Il paga-

mento della suddetta imposta del valore di € 16,00 dovrà avvenire con le modalità previste dalle leggi vigenti (art. 5 Codice Amministrazione Digitale, D.L. 179/12 convertito con modificazioni dalla L. 221/12).

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è dovuta solo in riferimento alla domanda della mandataria.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio copia della ricevuta di pagamento.

La mancanza dell'assolvimento dell'imposta di bollo non è causa di esclusione, ma comporterà la regolarizzazione ai sensi degli artt. 25 e 31 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

14.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla Stazione Appaltante fra i documenti di gara.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- **In caso di partecipazione di un CONSORZIO di cui alle lett. b) o c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice**

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) o c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice il DGUE deve essere rispettivamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio e di ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.

Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice deve rendere utilizzando l'apposito **Allegato 3 - SCHEDA CONSORZIATA**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello deve, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

Non può essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 110, comma 6, del Codice.

L'inserimento su START dei DGUE e dell'**Allegato 3 - SCHEDA CONSORZIATA**, compilati e firmati, avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice deve essere presentata nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura di gara come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

- **In caso di ricorso all'AVVALIMENTO si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) **DGUE**, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- b) **dichiarazioni integrative** di cui all'**Allegato 4 - scheda AVVALIMENTO art. 89**, contenenti:
- i. dichiarazioni integrative al DGUE di cui al punto 14.4.1;
 - ii. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - iii. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- c) originale o copia autentica del **contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**
- d) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Il DGUE e la "SCHEDA DI AVVALIMENTO art. 89" compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

➤ **In caso di ricorso al SUBAPPALTO si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Le dichiarazioni di subappalto del soggetto concorrente dovranno essere effettuate in modo puntuale e non generico, indicando esattamente le lavorazioni o le parti di opere che si intende subappaltare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6.2 (Requisiti generali) del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE deve allegare una **dichiarazione integrativa** in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice preferibilmente utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante.

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa, che si trovi nelle condizioni di cui **all'art. 110 del Codice**, sia stata subordinata ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nel bando di gara l'impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:

- produrre un proprio DGUE;

• rendere, utilizzando l'apposito **"Allegato 5 – scheda AVVALIMENTO art. 110"** disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso ATAM a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Il DGUE e la "scheda AVVALIMENTO art. 110" compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110 del Codice non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186-bis RD 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dall'impresa ausiliaria, in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 D.Lgs 50/2016 o di avvalimento ex art. 110 D.Lgs 50/2016.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.4.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, preferibilmente utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante **Allegato 2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE**, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- I. fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter),

c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice;

- II. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 1. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezionata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi*, sia sulla determinazione della propria offerta;
- III. dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice etico e di comportamento di ATAM SpA pubblicato sul sito internet www.atamarezzo.it, sezione "sistemi di gestione" nonché dei documenti ad esso collegati e concernenti l'applicazione del D. Lgs. n. 231/01 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori i principi contenuti nel Codice, per quanto ad essi applicabili e ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di Atam SpA con comunicazione da inviare alternativamente a mezzo posta all'indirizzo Organismo di Vigilanza Atam SpA loc. Casenuove di Ceciliano n. 49/5 Arezzo o e-mail all'indirizzo organismodivigilanza@atamarezzo.it di qualsiasi atto, fatto o comportamento non conforme ai principi enunciati nel Codice, pena la risoluzione del contratto.
- IV. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- V. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- VI. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- VII. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- VIII. attesta di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE 679/2016 sul Trattamento e Protezione dei Dati emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 27 aprile 2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara..

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- IX. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14.4.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega negli appositi spazi predisposti dalla Stazione Appaltante sul sistema START:

- a) documento attestante la **garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- b) copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che **giustifica la riduzione** dell'importo della cauzione (solo per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi del citato articolo).
- c) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - o le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

15) CONTENUTO DELLA BUSTA B) – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- relazione tecnica dei servizi offerti (redatta in lingua italiana, in massimo **5** pagine, comprese le immagini, formato A4 con carattere Arial 11, interlinea singola, margini di 2 cm; ogni pagina oltre il limite indicato non verrà presa in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio).

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che previa illustrazione del complessivo servizio offerto, illustri i criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1.

N.B. SI RICHIEDE AI CONCORRENTI, NEL PREDISPORRE LA RELAZIONE, DOPO UNA DESCRIZIONE DEL COMPLESSIVO SERVIZIO OFFERTO, DI RISPETTARE L’ORDINE DI CUI AL PUNTO 17.1 IN MODO DA FACILITARNE L’ANALISI DA PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

L’operatore economico indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il nome e la qualifica professionale del RESPONSABILE TECNICO.

L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di con-correnti, GEIE **non ancora costituiti**, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di con-correnti, GEIE **già costituiti**, l’offerta tecnica potrà essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

N.B. NESSUN ELEMENTO RICONDUCEBILE ALL’OFFERTA ECONOMICA DEVE ESSERE CONTENUTO, A PENA DI ESCLUSIONE, NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA

16) CONTENUTO DELLA BUSTA C) – OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica deve essere formulata, **a pena di esclusione**, mediante la compilazione del **form on-line** generato automaticamente dalla piattaforma START “Offerta Economica”. L’offerta deve essere espressa come **percentuale di ribasso**, espressa con n. 2 (due) cifre decimali, rispetto all’importo posto a base di gara, al netto dell’Iva.

L’offerta economica è sottoscritta digitalmente **a pena di esclusione**.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l’importo a base di gara.

Il *form* “Offerta Economica” deve essere compilato *on line* sulla piattaforma START con i seguenti valori:

- il **ribasso unico percentuale** offerto espresso con due cifre decimali rispetto all’importo a base di gara;
- la **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all’art.

95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. Il valore dei suddetti costi è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;

- i propri **costi della manodopera** ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.

Per presentare l'Offerta Economica il soggetto concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il *form on-line* accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento "Offerta Economica" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "Offerta Economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche; la firma deve essere a cura del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente;
- **Inserire** nel sistema il documento "Offerta Economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di con-correnti, GEIE **non ancora costituiti**, l'*Offerta Economica* deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di con-correnti, GEIE **già costituiti**, l'*Offerta Economica* può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

17) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. a) del Codice.

Tali condizioni di valutazione sono definite conformemente all'articolo 95 del Codice e alle Linee Guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" (approvate con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, pubblicate sulla GURI n.238 del 11/10/2016 e aggiornate con Delibera n. 424 del 2 maggio 2018).

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N.	SUB-CRITERI	PUNTI MAX
1	Qualità della struttura organizzativa	35	1.1	descrizione dello schema organizzativo del servizio	20
			1.2	descrizione delle modalità di organizzazione e gestione dei dipendenti (tra cui programmazione dei tempi e turni di lavoro, modalità di sostituzione del personale per malattie, ferie, infortuni ecc...);	10
			1.3	disponibilità ad effettuare interventi in giorni non lavorativi o in caso di particolari esigenze a modificare l'orario di esecuzione del servizio	5
2	Sistemi di autoverifica	13		funzionalità ed efficacia del sistema di controllo del processo, adeguatezza delle figure professionali adibite al controllo, frequenza dei controlli stessi e modalità di trasmissione dei report	13
3	Formazione ed aggiornamento del personale	5		programma formativo e di aggiornamento per tutta la durata dell'appalto, con riferimento all'aumento del know-how specifico in relazione al servizio da gestire e relative ore annue	5
4	Migliorie offerte rispetto alle prestazioni previste nel capitolato	17	4.1	sistema informatico che gestisca la pianificazione degli interventi, la relativa rendicontazione e la risoluzione di problematiche specifiche; tutto in modalità bidirezionale	8
			4.2	ulteriori migliorie offerte che, senza oneri aggiuntivi, comportino per la S.A. specifici vantaggi (ad es. prestazioni ulteriori utili a rendere il servizio più esteso o più completo)	6
			4.3	messa a disposizione e reperibilità di un coordinatore oltre l'orario richiesto da capitolato	3
5	Riduzione dell'impatto ambientale	10	5.1	conformità dei prodotti di pulizia ai criteri di assegnazione delle etichette ambientali ISO di tipo I sul totale	3
			5.2	efficacia delle soluzioni per minimizzare la produzione di rifiuti e migliorare la raccolta differenziata	4

			5.3	efficacia dei sistemi di dosaggio e/o delle tecniche di pulizia e/o delle procedure atte a ridurre il consumo di sostanze chimiche e/o prodotti	3
	<i>totale</i>	80			

La Commissione, nella valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, terrà conto altresì dell'aderenza delle proposte alle esigenze della Stazione Appaltante, della rispondenza, completezza, chiarezza e sintesi espositiva di quanto proposto dai concorrenti rispetto ai parametri di valutazione, nonché ai requisiti tecnici e funzionali emergenti dagli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento** pari a **50** per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi di valutazione di cui sopra è attribuito un coefficiente discrezionale variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la seguente scala di valori:

ottimo	1,0
più che buono	0,9
buono	0,8
più che sufficiente	0,7
sufficiente	0,6
non completamente adeguato	0,5
limitato	0,4
molto limitato	0,3
minimo	0,2
appena valutabile	0,1
non valutabile	0,0

La commissione calcola quindi la media aritmetica dei coefficienti attribuiti all'offerta dai singoli commissari in relazione al criterio o sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

17.3 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi di valutazione, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: *aggregativo compensatore*.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

Pi = punteggio concorrente *i*;

Cai = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....
Cni = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

Pa = peso criterio di valutazione *a*;

Pb = peso criterio di valutazione *b*;

.....
Pn = peso criterio di valutazione *n*.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “**riparametrizzazione**” si applica ai criteri la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene **nuovamente riparametrato**.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

All’offerta che presenterà il ribasso percentuale più alto, verranno assegnati **20 punti** (cioè il massimo dei punti previsti per il parametro prezzo), alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

La determinazione del coefficiente riferito al solo elemento del prezzo sarà calcolata applicando il **metodo bilineare**, al ribasso percentuale offerto con attribuzione fino a due decimali, utilizzando la seguente formula:

C_i (per $A_i \leq A_{soglia}$) = $X * A_i / A_{soglia}$

C_i (per $A_i > A_{soglia}$) = $X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

Dove:

C_i = Coefficiente attribuito al concorrente *i*esimo

A_i = Valore dell’offerta (ribasso) del concorrente *i*esimo

A_{soglia} = Media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso) dei concorrenti

X = 0,85

Il coefficiente C_i ottenuto per ciascun concorrente viene poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile alle offerte economiche, pari a 20, ottenendo per ciascun concorrente il punteggio attribuito alla rispettiva offerta economica (PE(*a*)).

La valutazione delle offerte economiche avverrà in automatico sul sistema telematico START.

18) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

➤ **Prima fase: apertura della busta A - verifica documentazione amministrativa**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **27 AGOSTO 2019 alle ore 10:30**, presso gli uffici di ATAM SpA e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati tempestivamente ai concorrenti a mezzo della piattaforma START.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della piattaforma START almeno due giorni prima della data fissata.

Il RUP, assistito dal Responsabile dell'ufficio gare, nella prima seduta pubblica, procederà ad aprire le buste amministrative pervenute telematicamente e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare, all'occorrenza, la procedura di soccorso istruttorio.

L'Amministratore Unico adoterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara. Si provvederà altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 e 76 comma 2-bis, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte e per garantire la relativa conservazione e il trasferimento delle stesse alla Commissione giudicatrice, specifica che la documentazione dei concorrenti pervenuta tramite la piattaforma START è firmata digitalmente e risulta pertanto, nella versione originale conservata nel sistema telematico stesso, immodificabile.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

➤ **COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). Resta ferma la facoltà del Responsabile Unico del Procedimento di avvalersi anche di ulteriori consulenti esperti o del personale di ATAM, al fine della valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

➤ **Seconda fase: apertura della busta B – apertura e valutazione delle offerte tecniche**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile Unico del Procedimento provvede a inoltrare al Presidente della Commissione giudicatrice i relativi atti.

In seduta pubblica, previamente comunicata ai concorrenti mediante pubblicazione sul portale START, la Commissione giudicatrice, con il supporto del personale della Stazione Appaltante, procederà all'apertura della busta virtuale concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti e della regolare apposizione della firma digitale.

In una o più sedute riservate, se del caso lavorando da remoto, la Commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

➤ **Terza fase: apertura della busta C – apertura e valutazione delle offerte economiche**

Terminato l'esame delle offerte tecniche, la Commissione, con il supporto del personale dell'ufficio gare, in una nuova seduta pubblica previamente comunicata ai concorrenti mediante pubblicazione sul portale START:

a) dà lettura del punteggio attribuito alle offerte tecniche esaminate, dichiarando quali concorrenti sono ammessi alle successive operazioni della procedura di gara e lo inserisce sul sistema START;

b) nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, procede all'apertura della busta virtuale contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata;

c) il sistema telematico, in automatico, procede, per ciascun concorrente, alla valutazione dell'offerta economica stessa in base alla formula indicata al precedente **punto 17.4**, all'attribuzione del relativo punteggio e alla somma del punteggio tecnico e di quello economico, individuando conseguentemente la graduatoria di merito finale dei concorrenti.

In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà privilegiata l'offerta che avrà acquisito il maggior punteggio tecnico complessivo.

Qualora vi sia ancora parità, si procederà in seduta pubblica mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924); all'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione sempre in seduta pubblica, redige la graduatoria finale.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento che procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, alla comunicazione dei casi di esclusione.

19) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la

migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all'Amministratore Unico tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata

tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Al contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b) del Codice, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula.

La stipula avrà luogo entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

21) CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

22) CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, ATAM rende nota una tabella riepilogativa contenente i seguenti dati: *numero degli addetti*,



qualifica, livello, monte ore settimanali. (Vedi Allegato 6 – Elenco personale impiegato nel servizio)

23) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Arezzo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE 679/2016 sul Trattamento e Protezione dei Dati emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 27 aprile 2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Il RUP
Rag. Paolo Scicolone

L'Amministratore Unico
Bernardo Mennini

Allegati:

- *Allegato 1 – DGUE*
- *Allegato 2 – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE*
- *Allegato 3 – SCHEDA CONSORZIATA*
- *Allegato 4 – SCHEDA AVVALIMENTO ART. 89*
- *Allegato 5 – SCHEDA AVVALIMENTO ART. 110*
- *Allegato 6 – ELENCO PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO*